

1813/13
Sent. n. 21
Dep. 21 NOV. 2013
Pub. 12 1 NOV. 2013
Cron. 4836
Rep. 4958



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Seconda sezione civile

In composizione monocratica, Giudice dott.ssa Simona Boiardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 5152/2005 promossa da,

V. [redacted] e Z. [redacted] M. [redacted], in qualità di eredi di [redacted]
rappr. e difesi dall'avv. [redacted]

attori

contro

M. [redacted] C. [redacted] A. [redacted] rappr. e difesa dagli avv. [redacted]
[redacted]

convenuta

in punto a: "responsabilità ex art.2053, 2051 c.c."

Conclusioni: come in atti

Breve svolgimento del processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice conveniva innanzi all'intestato Tribunale di Reggio Emilia, la convenuta M. [redacted] C. [redacted] A. [redacted] al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e la condanna della convenuta ad eseguire le opere necessarie al fine di evitare ulteriori infiltrazioni nel proprio appartamento.

Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta negando la propria responsabilità ed eccependo la prescrizione in ordine ai danni verificatisi da ricondurre alla, quantomeno,

concorrente responsabilità del Violi che si sarebbe sempre rifiutato di verificare se i lavori dallo stesso effettuati fossero all'origine delle infiltrazioni nonché di porre in essere le verifiche necessarie ad accertare le cause delle perdite d'acqua.

Venivano assunte le prove testimoniali richieste e ammessa CTU tesa ad individuare le cause delle infiltrazioni d'acqua e i costi di ripristino.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4-7-2013 e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.

Con la comparsa conclusionale parte convenuta ha prodotto missive datate 30-7-2010 e 7-11-2011 e, quindi, precedenti al 4-7-2013 (data dell'ultima udienza) per cui tali documenti devono sicuramente ritenersi tardivi e non utilizzabili.

Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni cagionati all'appartamento di parte attrice da infiltrazioni di acqua, provenienti dall'immobile di proprietà della convenuta, e conseguente condanna, al risarcimento dei danni ex art.2051 c.c., e alla realizzazione delle opere ritenute necessarie ad evitarne ulteriori.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, e la questione pare assolutamente pacifica in giurisprudenza, un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. in particolare Cass. n. 15383/2006, che confuta convincentemente la tesi di Cass. n. 3651/2006, la quale aveva parlato di responsabilità colposa aggravata dall'inversione dell'onere della prova; nella più recente giurisprudenza, cfr. anche Cass. n. 21684/2005, Cass. n. 376/2005, Cass. n. 5236/2004, Cass. n. 10641/2002).

Ne consegue che, in aderenza al disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (*ex multis* Cass. 11016/2011; 5910/2011; 20427/2008; 4279/2008; 5326/2005).

Acutamente, è stato osservato che rileva solo “il fatto della cosa”, non già “il fatto dell’uomo”, poiché la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia, e solo lo stato di fatto, non già l’obbligo di custodia, può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa; né può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall’articolo in esame è l’esistenza del caso fortuito, non l’assenza di colpa, tanto che la dottrina parla al riguardo di “rischio da custodia”, più che di “colpa nella custodia”.

Il fortuito, che peraltro deve essere inteso nella sua accezione più ampia comprensiva del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. n. 5326/2005, Cass. n. 11264/1995, Cass. n. 1947/1994), esclude così il nesso causale e non già la colpa, essendo suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all’elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

La responsabilità si fonda, infatti, non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, ed il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (*id est* il caso fortuito), che attiene non ad un comportamento del responsabile come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c., ma alle modalità di causazione del danno.

Pertanto e con riferimento all’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà invece provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Al custode si imputa la responsabilità, giacché è al soggetto che trae profitto dalla cosa, secondo il brocardo *cuius commoda eius et incomoda*.

Conclusivamente sul punto, quindi, “La responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. non si fonda su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Solo il “fatto della cosa” è rilevante

e non il fatto dell'uomo; solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa, nè può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia. Il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che non attiene ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno. Si deve pertanto ritenere che, in tale tipo di responsabilità, la rilevanza del fortuito attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” .

Le domande di parte attrice sono state provate dall'istruttoria orale e dalla CTU esperita.

Il teste F. [REDACTED] L. [REDACTED] riferiva che: *“le infiltrazioni si sono verificate nel mese di marzo-aprile 2003, in modo discontinuo ed in modo diverso, in alcuni casi a goccioline in altri a gocce normali”.*

Le infiltrazioni sono state confermate dal testimone B. [REDACTED] M. [REDACTED] che ha riferito di essere stato chiamato, in almeno due occasioni, e avere constatato che vi era umidità sul soffitto e che l'intonaco presentava degli aloni.

L'eccezione di prescrizione è, quindi, infondata avendo la testimone F. [REDACTED], capace di testimoniare in quanto in regime di separazione dei beni, riferito che le infiltrazioni si sono verificate a partire da marzo e aprile 2003 e l'atto di citazione è stato notificato nella seconda metà del 2005.

Il CTU ha, peraltro, accertato in epoca recente (2012) che vi erano infiltrazioni ancora attive e presenti.

La perizia precisa che: *“le infiltrazioni lamentate da parte attrice sussistono e si sono rilevate due distinte situazioni e precisamente: -1a) nel soggiorno dell'appartamento attorno si sono riscontrate a soffitto tracce di vecchie infiltrazioni non più attive al momento dei sopralluoghi.*

Le rilevate tracce sono in corrispondenza del raccordo del tubo pluviale esterno, convogliante le acque meteoriche del tetto di copertura del condominio con lo scarico orizzontale posto sotto il pavimento della terrazza contornante l'appartamento di parte convenuta. Con ogni probabilità le tracce di infiltrazione, attengono ad un possibile vecchio guasto (rigurgito forse anche per occasionale occlusione del sistema di scarico) ai cavi dotti condominiali di deflusso delle acque meteoriche.

-1b nella camera da letto dell'appartamento attoreo, sottostante il bagno nell'appartamento della convenuta si è accertata la presenza di infiltrazione attiva in occasione di utilizzo della vasca da bagno nel sovrastante alloggio. E' stata rilevata la presenza di un guasto nel sistema di convogliamento degli scarichi nel bagno della convenuta là dove sono evidenti (sostituzione mattonelle) tracce di un precedente intervento effettuato e rivolto alla ricerca e riparazione del guasto (intervento evidentemente non risolutore).

A seguito della video ispezione effettuata sulla proprietà della convenuta è stata rilevata la rottura del raccordo dello scarico della vasca da bagno e un incongruo raccordo del tubo in piombo dell'amante dalla rosetta della vasca con il tubo in pvc di immissione nella braga di convogliamento.

E' inoltre stato rilevato che i tubi in pvc convoglianti gli scarichi di vasca, lavandino e bidet nella braga (manufatto di raccolta e convogliamento) risultano sporgenti all'interno del cavidotto e questo è difetto che può provocare fenomeni di intasamento e probabile rigurgito “.

Il ctu ha quantificato, per quel che concerne i danni imputabili alla convenuta (e non al condominio) le spese per il ripristino della tinteggiatura nel soggiorno in euro 350,00 più Iva mentre per il ripristino della cameretta ha stimato un costo di euro 1200,00 oltre Iva in quanto deve prevedersi l'intervento del muratore per il ripristino della trave a soffitto e del

solaio (pulitura ferri, trattamento con ferox, ricopertura ferri con cemento additivato, ripristino intonaco) e successivo intervento dell'imbianchino per ritinteggiare l'intero soffitto e parzialmente le pareti perimetrali previo spostamento e protezione del mobilio.

Il Ctu ha, altresì, individuato al punto 2b p.15 della perizia che si richiama integralmente quali siano le opere necessarie ad evitare il ripetersi delle infiltrazioni. mentre nel supplemento di perizia a pag.4 p.2 ha precisato che deve essere rifatta la pavimentazione della terrazza privata della convenuta con rifacimento della impermeabilizzazione (non è provata in causa la natura di lastrico solare e, quindi, di parte comune della terrazza in oggetto).

La convenuta deve, pertanto, essere condannata a porre in essere tali opere necessarie ad evitare ulteriori infiltrazioni.

La perizia svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato ha, quindi, accertato danni subiti da parte attrice e imputabili alla convenuta, quantificabili in complessivi euro 1550,00 oltre Iva di legge e, quindi, euro 1891,00.

Su tali somme determinate dal Ctu alla data del 13-1-2012 dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

La somma complessivamente dovuta è pari ad euro 2027,29 all'attualità.

Deve, altresì, essere risarcito il danno non patrimoniale causato dalla ripetuta presenza di infiltrazioni protrattesi per alcuni anni.

Deve, infatti, sicuramente affermarsi la risarcibilità del danno non patrimoniale per la violazione del diritto di proprietà, definito dall'art. 832 c.c. come diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo e costituzionalmente tutelato (art. 42 Cost.).

Nel caso in esame tenuto conto che le infiltrazioni sono proseguite per diversi anni determinando disagi e plurime richieste di intervento si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale in euro 1000,00 liquidati all'attualità..

Deve, essere, inoltre essere accolta la domanda di parte attrice di condanna della convenuta alla realizzazione delle opere dettagliatamente indicate al punto 2b p.15 della perizia che si hanno qui per richiamate integralmente inoltre deve essere rifatta la pavimentazione della terrazza privata della convenuta, con rifacimento della sottostante impermeabilizzazione, al fine di evitare danni per il futuro.

Si tratta di domanda di reintegrazione in forma specifica ex art.2058 c.c. accoglibile nella fattispecie sulla base della Ctu in atti.

Non sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti a ravvisare una responsabilità ex art.1227 c.c. I° o II° comma non potendosi certo ritenere che il rifiuto di parte attrice di rompere il soffitto per cercare di individuare la provenienza delle infiltrazioni (circostanza riferita dal testimone D. M. abbia concorso a cagionare i danni o avrebbe evitato l'aggravamento del danno in quanto lo stesso CTU ha accertato le cause delle infiltrazioni con modalità differenti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5152/2005 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede :

1. accoglie la domanda di risarcimento dei danni di parte attrice e condanna la convenuta a corrispondere agli attori, a tale titolo, la somma di euro 3027,29 liquidate all'attualità;
2. condanna parte convenuta alla realizzazione delle opere dettagliatamente indicate al punto 2b p.15 della perizia in atti che si hanno qui per richiamate integralmente nonché al rifacimento della pavimentazione della propria terrazza privata con rifacimento della sottostante impermeabilizzazione,
3. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori che liquida in € 2500,00 per compenso professionale euro 210,00 per esborsi oltre i.v.a. e c.p.a.; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Reggio Emilia 20-11-2013

Il Giudice

(*Simona Bojardi*)



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
21. NOV. 2013
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dot. Giovanni Battista Vaccaro

